

(N. 2254-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato . 3155)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1957

Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Roma il 20 settembre 1924, ha permesso, con la prevista convocazione della Commissione permanente di conciliazione, in caso di controversia fra le due Parti, di definire una annosa questione sorta all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, quando cioè, il Governo della Confederazione svizzera prese ferma posizione per sostenere, a favore delle persone fisiche e giuridiche svizzere, residenti ed aventi interessi in Italia, il presunto diritto all'esenzione dell'applicazione delle leggi italiane relative alle imposte straordinarie sul patrimonio, emesse nel dopoguerra.

Il Governo svizzero, a sostegno della sua tesi, invocava la nota norma della nazione più favorita in materia d'imposte, consacrata nell'articolo 5 della Convenzione di stabilimento e consolare italo-svizzera, firmata a Berna il 22 luglio 1868.

Lunghe e laboriose furono le trattative tra le due Parti per comporre amichevolmente la questione, ma riuscito vano ogni tentativo di accordo, il Governo svizzero chiese la convocazione della Commissione di conciliazione suddetta. Questa, riunitasi ad Aix-en-Provence nell'ottobre 1956, concluse i suoi lavori con un Rapporto il quale, mentre escludeva la legittimità dell'appello da parte svizzera della clausola della nazione più favorita, stabiliva l'obbligo di assoggettare all'imposta i contribuenti svizzeri per i quali, inizialmente, era stata disposta la sospensione dal pagamento. L'accettazione del Rapporto della Commissione tra le due Parti fu resa possibile in quanto il riconosciuto diritto dell'Italia trovò la sua mi-

tigazione nella reciproca volontà di adottare particolari criteri di equità a favore dei contribuenti svizzeri, come risulta dall'allegato al rapporto della Commissione medesima e, specificatamente, negli articoli dal II al V nei quali si enunciano i benefici a cui sono ammessi i contribuenti svizzeri indicati nelle categorie di persone fisiche di nazionalità svizzera, di Società di persone costituite in Svizzera e di Società di capitali e di altri Enti morali costituiti secondo il diritto svizzero e con sede in Svizzera. Fatto obbligo ai contribuenti di presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in un termine straordinario di 90 giorni dalla data d'entrata in vigore del pattuito regolamento (articolo II), l'Amministrazione italiana aumenterà i valori dichiarati o da essa rettificati, nei limiti stabiliti, nei quattro paragrafi dell'articolo III, n. 2.

L'articolo IV enuncia i benefici a cui sono ammesse le Società e gli Enti morali svizzeri.

Finalmente con l'articolo V si stabilisce un periodo di due anni e cioè di 12 rate bimestrali, per il pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

Tali, in breve sintesi, il contenuto e la portata dell'Accordo che ha posto fine ad una lunga vertenza e che permette all'Erario italiano di venire in possesso di un notevole cospice di entrata a titolo di arretrati di imposta straordinaria sui beni di cittadini svizzeri per l'avvenuta parificazione ai cittadini italiani quali soggetti passivi della imposizione tributaria, per cui la 3^a Commissione invita il Senato ad approvare il regolamento in oggetto.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.